

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF (2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 273/CGF– RIUNIONE 24 APRILE 2014**

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Sig. Franco Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)

Prima che avesse inizio la gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Martina/ Asti, fissata per le ore 18 del 12.4.2014, in uno spiazzo nei pressi dell'impianto sportivo, alcuni sostenitori locali circondavano il pullman che trasportava la squadra astigiana e, dopo essere saliti a bordo, intimavano minacciosamente ai giocatori di perdere la partita che, per loro, non rivestiva interesse alcuno avendo già la certezza matematica di aver vinto il campionato.

A causa dell'accaduto, dettagliatamente descritto nel rapporto del Commissario di Campo, la squadra, in tenuta di gioco e con le distinte già predisposte, si presentava all'arbitro alle ore 18,28, prima cioè della scadenza del tempo di attesa, ma la gara poteva iniziare solo alle ore 18,52 sia perchè l'arbitro aveva chiesto che la maglia del portiere dell'Asti, confondibile con la sua, venisse sostituita, sia perchè, per un malore che aveva colpito un calciatore, si era reso necessario modificare una distinta.

L'incontro comunque, secondo le risultanze del referto, aveva regolare svolgimento per cui il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014), allertato da quanto riferito dal Commissario di Campo, si limitava a disporre l'invio di copia degli atti alla Procura Federale affinché svolgesse le relative, necessarie indagini.

Tale iniziativa è stata impugnata dall'A.S.D. Asti secondo la quale la gara sarebbe stata viziata dall'episodio sopra riportato, episodio che avrebbe influito negativamente "sulla condizione psicofisica" dei propri calciatori, per cui ne chiede l'annullamento.

L'appello è privo di ragione e dev'essere dichiarato inammissibile.

Quanto disposto dal Giudice Sportivo non ha, infatti, all'evidenza, alcuna natura decisoria, risolvendosi in una mera e doverosa iniziativa diretta ad ottenere ogni utile elemento per l'eventuale e futura applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.14 C.G.S. iniziativa che, ovviamente, non può costituire oggetto di gravame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Asti Calcio a 5 di Asti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2.RICORSO A.S.D. PESCARA CALCIO 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO**

**GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)

Prima che avesse inizio la gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Martina/ Asti, fissata per le ore 18 del 12.4.14, in uno spiazzo nei pressi dell'impianto sportivo, alcuni sostenitori della società ospitante circondavano il pulmann della squadra astigiana e, dopo essere saliti a bordo, intimavano con minacce ai calciatori di perdere la partita che, per loro, non rivestiva interesse alcuno avendo già la certezza matematica di aver vinto il campionato.

A causa dell'accaduto, dettagliatamente descritto nel rapporto del Commissario di Campo, la squadra, pur rispettando il termine e le prescrizioni dettate dall'art 54,2° comma N.O.I.F., si presentava sul terreno di gioco con notevole ritardo; la partita aveva comunque, secondo il referto arbitrale, normale svolgimento.

Di avviso diverso l'A.S.D. Pescara Calcio a 5 si rivolgeva al competente Giudice Sportivo contestando la regolarità dell'incontro viziato a suo avviso dal ritardo con cui la gara aveva avuto inizio, ma l'organo adito, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014, dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo rispetto ai termini stabiliti dal Com. Uff. n. 94/A F.I.G.C. del 9.12.2013, segnalando anche la carenza di legittimazione attiva della reclamante.

Contro tale pronuncia ha sporto appello a questa Corte detto sodalizio il quale, definendosi "terzo portatore di interessi indiretti", ritiene che il denunciato consistente ritardo, dovuto all'azione intimidatrice di sostenitori locali, configuri una vera e propria ipotesi di illecito sportivo, per cui chiede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 17 C.G.S..

La decisione impugnata è, sotto ogni aspetto, ineccepibile per cui il ricorso va rigettato.

Incontroversa essendo l'intempestività della presentazione, in prima istanza, del reclamo, intempestività in ordine alla quale l'appellante non ha ritenuto doversi soffermare e che comunque preclude l'accesso ad ogni altra questione, va, per puro desiderio di completezza, chiarito che la società Pescara, non ha alcun titolo ai sensi dell'art.33,2° comma C.G.S., per intervenire nella presente procedura sia perché la stessa attiene non all'ipotesi contemplata dall'art.17 C.G.S., bensì a quella di cui all'art.14, sia perché è errato parlare di " ritardo nell'inizio della gara " in quanto la società ospitata, come risulta dal referto dell'arbitro, rispettò cronologicamente e formalmente il dettato normativo portato dall'art.54 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pescara Calcio a 5 di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MENTASTI GIUSEPPE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/ROMA TORRINO FUTSAL DEL 13.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 15.4.2014)

Con decisione del 15 aprile 2014 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 squalificava per 2 gara il calciatore della S.S. Lazio Calcio a 5 Giuseppe Mentasti per comportamento offensivo nei confronti del pubblico nel corso della gara contro la società Roma Torino Futsal. Il Giudice Sportivo fondava la propria decisione sul referto arbitrale da cui si evinceva che il calciatore dopo l'espulsione si rivolgeva il pubblico con frase scurrile e con gesto offensivo.

Contro questa decisione ha proposto impugnazione la società di appartenenza del calciatore squalificato chiedendo una mitigazione della sanzione sotto il profilo che né l'espressione né il gesto in questione avrebbero avuto un intento offensivo ma semplicemente di bonaria derisione nei confronti del pubblico dal quale il calciatore era stato bonariamente preso in giro durante la gara.

Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa.

Ed invero è incontrovertibile che l'appellante abbia proferito la frase contestatagli ed effettuato il gesto indicato nel referto arbitrale.

L'una e l'altra forma di condotta assumono di per sé ed obbiettivamente connotati di offensività riconducibili all'apposita previsione normativa. Nessun positivo apprezzamento può, pertanto, attribuirsi alla dedotta, e non provata, volontà scherzosa che avrebbe animato il calciatore.

A questa stregua, è evidente che il giudice di primo grado ha fatto buon governo dei principi che regolano la fattispecie, esattamente determinando la sanzione da applicare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Lazio Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 13 maggio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete